



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel

dott. Angela Casalini Giudice.

nel procedimento n. 74/2025 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 64 bis CCII da: GHIRARDI S.R.L., (02322740347) con sede in Parma, Via Bruxelles 10/b (43123) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MICHELE MAROCCHI (MRCMHL83D05G337Z) elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore avv.michelemarocchi@pec.giuffre.it) ha pronunciato il seguente

DECRETO

udita la relazione del Giudice Relatore;

visto il ricorso con cui la ricorrente ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis CCII;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale ex art. 121 CCII non minore (essendo superate le soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII), versa in stato - quantomeno - di crisi, così come definita dall'art. 1 co. 1 lett.

a) CCII ed ha il centro dei propri interessi ex art. 1 co. 1 lett. m) nel circondario del Tribunale di Parma, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 CCII;

non risultano pendenti né domande di apertura della liquidazione giudiziale, né ulteriori domande di accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

considerato che:

la ricorrente ha depositato la documentazione di cui agli artt. 39, co. 1 e 2 CCII così come richiamati dall'art. 64 bis, co. 2 CCII e in particolare: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, c) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; d) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e) una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, f) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, g) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;

la proposta è stata redatta in conformità al disposto degli artt. 87 comma I CCII;

il piano ha natura liquidatoria consistendo, nella sostanza, previo accordo con il creditore ipotecario, in una cessione dei cespiti immobiliari ancora in capo alla società a prezzo di stima, tramite vendita competitiva oltre ad apporti a titolo di finanza esterna da parte dei soci per € 150.000;

quanto all'attivo immobiliare, lo stesso sarà liquidato con modalità conformi al nuovo testo dell'art. 114 CCII, così come richiamato dall'art. 64 bis, comma IX CCII;

in merito alle condizioni di ammissibilità è noto come parte della giurisprudenza (Tribunale di Milano, 9 novembre 2024 in www.ilcaso.it) in forza dell'esplicito richiamo alla disposizione intitolata alla "liquidazione nel concordato liquidatorio" (art 114) abbia ritenuto ammissibile, successivamente alle modifiche introdotte dal D.Lgs 136/2024, un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di natura eminentemente liquidatoria ritenendo superate le perplessità avanzate dalla dottrina nel vigore della precedente formulazione dell'art. 64 bis CCII; secondo altro e diverso orientamento (Tribunale di

Roma 25 marzo 2025), supportato da autorevoli voci di dottrina e confortato da riferimenti contenuti nella Relazione illustrativa al D.Lgs 136/2024, la natura e funzione del PRO è quella di uno strumento di regolazione della crisi compatibile soltanto con l'obiettivo di conservazione dell'impresa, realizzabile, alternativamente, con il risanamento o con la cessione dell'azienda in esercizio; di qui l'inammissibilità di un piano *ex art 64 bis CCII* di natura esclusivamente liquidatoria. Pur dovendosi condividere le ragioni di natura sistematica poste a supporto della tesi della continuità aziendale necessaria , deve osservarsi come l'articolato normativo non chiarisca indefettibilmente quale sia il perimetro applicativo del piano di ristrutturazione omologato, vale a dire se il debitore possa formulare una proposta di tipo liquidatorio, o se al contrario in essa vada inderogabilmente contemplata la continuità aziendale, diretta o indiretta. In dottrina si è osservato come anteriormente alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 136/2024 l'esplicito richiamo all'art 84 comma VIII CCII, con riferimento al “piano che prevede la liquidazione del patrimonio”, consentisse di ritenere percorribili soluzioni ulteriori, in chiave liquidatoria, rispetto alle sole ipotesi di prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività d'impresa; nel medesimo senso, anche successivamente al correttivo, continua peraltro a deporre la genericità dell'espressione “valore generato dal piano”, che sembra potersi interpretare come riferibile anche alla dismissione dei cespiti aziendali in consonanza con il richiamo all'art. 87 comma I CCII, dettato in tema di contenuto del piano di concordato, la cui lett. d) richiama esplicitamente le “modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni”; non si ritiene pertanto dirimente il riferimento (art 64 bis comma IX) alle disposizioni dettate per il solo concordato in continuità, applicabili “in quanto compatibili”, né la circostanza che la gestione “ordinaria e straordinaria” dell'impresa permanga in capo al debitore (art 64 bis comma V), dal momento che anche l'art. 94, pacificamente applicabile al concordato liquidatorio, stabilisce che egli conserva “l'esercizio dell'impresa” (e in entrambi i casi si precisa che ciò avviene sotto il “controllo”/“vigilanza” del commissario giudiziale); si evidenzia poi come l'indiscutibile rapporto di derivazione della disciplina concordataria non si sia tradotto in un esplicito richiamo alla necessaria continuità del piano con l'effetto, anche alla luce della applicabilità dell'art 114 CCII, di ritenere

percorribili finalità conservative del valore, oppure finalità liquidatorie e di dismissione dei cespiti e dell'attività, con la precisazione ("valore generato dal piano"), che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione che si regga su di un piano liquidatorio non potrà avvalersi della ristrutturazione trasversale, limitata ai concordati preventivi con piani di continuità. Tanto premesso, alla luce dell'assenza di qualsiasi previsione che limiti l'applicazione del piano omologato alle sole ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia perseguita attraverso la continuità dell'attività di impresa, ritiene il collegio, allo stato delle scarse decisioni disponibili, che debbano potersi ammettere, anche soluzioni eminentemente liquidatorie (peraltro nel caso che occupa manifestamente convenienti); a fronte di un passivo pari ad € 5.233.790 il piano prevede l'acquisizione di risorse per € 2.905.096;

la proposta prevede la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse: si prevede entro il termine del 30 settembre 2025, salvo diverse tempistiche dettate dalle disposizioni del Tribunale, o comunque all'atto dell'omologa , l'integrale pagamento delle spese di giustizia, dei debiti in prededuzione, il pagamento parziale dei crediti ipotecari, il pagamento parziale dei creditori erariali, dei creditori privilegiati ex art 2751 bis n 2 cod civ e dei creditori chirografari, ab origine o degradati, secondo le modalità indicate al cap.VI della proposta;

il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali è stato previsto in conformità al disposto dell'art 64 bis comma I bis CCII;

è stata depositata l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da parte di un professionista indipendente ai sensi dell'art. 64 bis, comma III CCII (ove tra l'altro si attesta che, ove preveda il pagamento parziale e dilazionato dei creditori privilegiati, la proposta ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali);

dal prospetto elaborato dalla società emerge (art 87 comma II CCII) la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati in particolare il venir meno degli apporti a titolo di finanza esterna ; allo stato degli atti, non vi sarebbero utilità

ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie, non avendo la società posto in essere alcun atto revocabile ai sensi dell'art. 166 CCII , né da eventuali azioni risarcitorie;

ritenuto che

- il sindacato sulla “ritualità” della proposta possa concludersi positivamente;

P.Q.M.

visto l'art. 64 bis, co. 4 e 7, CCII:

DELEGA alla procedura il dott. Enrico Vernizzi;

NOMINA commissario giudiziale la dott.ssa ELENA LO PRESTI;

STABILISCE la data iniziale del 30 settembre 2025 e la data finale del 20 ottobre 2025 per l'espressione del diritto di voto dei creditori;

DISPONE che:

- a) il voto dei creditori sia espresso con modalità telematiche a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale;
- b) almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri la sua relazione e la proposta definitiva del debitore con comunicazione depositata nel fascicolo telematico e inviata via PEC ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati; alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
- c) almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale; ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o conveniente il piano di ristrutturazione e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti; il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
- d) il commissario giudiziale dia comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informi il giudice delegato;

e) il commissario giudiziale depositi la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

f) i provvedimenti del giudice delegato siano comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

g) all'esito della votazione sia redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti;

h) il commissario giudiziale depositi nel fascicolo telematico e comunichi al debitore la relazione di cui alla lettera g) entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto;

- FISSA il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese;

- FISSA il termine di giorni 10 al debitore per la comunicazione ai creditori del presente provvedimento;

- DISPONE che la cancelleria comunichi immediatamente il presente provvedimento al debitore e al commissario giudiziale.

Così deciso in Parma, nella Camera di consiglio del 31 luglio 2025

Il giudice est.

Enrico Vernizzi

Il presidente

Antonella Ioffredi